



COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

Provincia di Lecce

C.a.p. 73030 – Tel. 0833/763611 – Fax 0833/7633602

C.F.81003510757 - P.I. 01992100758

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 Del 21-05-2010

Oggetto: **Attività di verifica TARSU - Provvedimenti.**

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 13:50, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

! FERRARO EUSEBIO	SINDACO	P	!
! MAGLIE GIUSEPPE	ASSESSORE	P	!
! CONTALDI VITO	ASSESSORE	P	!
! MAGLIE MASSIMO	ASSESSORE	P	!
! COLAGIORGIO ANGELO	ASSESSORE	P	!

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 340, della legge n. 311/2004, «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento»;

che il Servizio Tributi, in ottemperanza a quanto sopra, ha acquisito i dati identificativi degli immobili, anche con riferimento alla superficie degli stessi, dando, conseguentemente, comunicazione agli interessati della discordanza di superficie, ove sussistente;

che detta attività è stata presa a base dell'attività di verifica della tassazione TARSU degli immobili ubicati sul territorio comunale, a conclusione della quale è stato predisposto un elenco dei contribuenti risultati a debito nei confronti del Comune, con avviso a presentarsi in ufficio a chiarire la posizione, ovvero informandoli che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe proceduto d'ufficio;

che è stato avviato, da parte dell'Ufficio Tributi, il contraddittorio con i contribuenti che hanno ritenuto di chiarire la loro posizione, per cui, a conclusione di detta attività, è stata predisposta una bozza di ruolo suppletivo per il recupero delle differenze d'imposta per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

Considerato, in questa fase, dover disporre in merito alla applicazione delle sanzioni e degli interessi sulle differenze d'imposta, adempimento questo necessario per il prosieguo dell'attività, giunta alla fase della approvazione del ruolo suppletivo e alla sua trasmissione alla società di riscossione;

Ritenuto, ricorrendo le condizioni di non punibilità ai sensi del D.Lgs. n. 47271997, non dover procedere alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per le seguenti ragioni:

- a) le differenze di imposta derivano dalla applicazione delle nuove modalità di imposta, in quanto la quasi totalità dei contribuenti già pagava detta imposta sulla base delle denunce presentate all'ufficio in esecuzione della precedente normativa;
- b) nel corso dell'attività istruttoria propedeutica alla redazione del ruolo, i contribuenti, in linea di principio, hanno accettato le risultanze di detta attività, o mediante il contraddittorio con il Comune, chiarendo la propria

posizione, o non presentandosi, quindi accettando tacitamente e coscientemente le determinazioni dell'ufficio;

Ritenuto che dalle suddette motivazioni si evinca la sussistenza dell'interesse pubblico alla non applicazione delle sanzioni e degli interessi alle differenze d'imposta iscritte a ruolo;

Considerata la competenza di questa Giunta alla determinazione di quanto sopra proposto in quanto a ciò demandata dal regolamento generale delle entrate di questo Comune;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

- 1) di prendere atto che l'Ufficio tributi ha provveduto a tutti gli adempimenti conseguenti alla applicazione dell'art. 1, comma 340, della legge n. 311/2004, e che, conseguentemente, ha provveduto alla redazione del ruolo suppletivo per il recupero delle differenze d'imposta TARSU relativamente agli anni 2005, 2006, 2006, 2008 e 2009, ai quali sono state applicate le nuove modalità di calcolo di detta imposta;
- 2) di autorizzare lo stesso Ufficio Tributi ad emettere il ruolo e a dare corso alla sua riscossione senza applicazione di sanzioni ed interessi, per tutte le motivazioni esposte in premessa, e senza ulteriore indugio, stante anche la necessità di incassare i relativi importi in tempi brevi;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.